



## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DE VITIS	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DIEGO MANENTE

Seduta del 15/05/2018

### FATTO

Con ricorso ricevuto in data 14/02/ 2017, il ricorrente, premesso di aver stipulato in data 07/08/2007 con l'intermediario convenuto un contratto di mutuo fondiario ipotecario indicizzato al franco svizzero e di avere richiesto nel marzo del 2016 il conteggio informativo per un'eventuale anticipata estinzione e un preventivo per la conversione in euro del mutuo, ha impugnato le modalità di calcolo utilizzate dal resistente.

Detto in estrema sintesi, parte attrice ha contestato la mancata o insufficiente informativa in fase precontrattuale sul meccanismo di doppia conversione previsto dall'art.7 del contratto ed ha chiesto "l'annullamento" della stessa "e quindi l'integrale abolizione della rivalutazione monetaria (franchi svizzeri) e il riconoscimento del diritto alla surroga del mutuo senza penali sulla base del solo importo del capitale residuo in quanto l'art. 7 [...] risulta incomprensibile nella forma e nell'attuazione delle operazioni di calcolo ai fini del rimborso anticipato poiché assente di formule matematiche per il suddetto calcolo".

La banca resistente ha presentato le proprie controdeduzioni, nelle quali, dopo aver affermato la legittimità e la trasparenza del proprio operato ed illustrato il funzionamento dei meccanismi di indicizzazione propri del contratto di mutuo e la conseguente incidenza degli stessi sull'elaborazione del conteggio estintivo, ha eccepito che, in ogni caso, la domanda afferisce esclusivamente al momento genetico della formazione del contratto, stipulato nel 2007 e che, comunque, ; il ricorrente non aveva dato luogo all'estinzione del prestito, con l'effetto che, pertanto, "non essendosi perfezionata l'estinzione non è stata concretamente neppure applicata la clausola controversa".



Conseguentemente l'intermediario ha chiesto al Collegio, in via preliminare, di dichiarare il ricorso inammissibile per incompetenza temporale dell'ABF e, in via subordinata, nel merito, sulla scorta di articolate considerazioni, di respingere il ricorso perché infondato.

## DIRITTO

La controversia sottoposta all'esame del Collegio attiene, nella sua essenza, alla contestazione delle modalità di calcolo previste dall' art. 7 del contratto inter partes utilizzate dall'intermediario per il conteggio estintivo di un mutuo indicizzato in franchi svizzeri.

L'art. 7 stabilisce che, in caso di richiesta di estinzione anticipata, <<ai fini del rimborso anticipato il capitale restituito nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in Franchi Svizzeri in base al tasso di cambio convenzionale e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio franco svizzero/euro (...) nel giorno dell'operazione di rimborso>>. In altri termini la norma contrattuale prevede un meccanismo di doppia conversione valutaria, prima in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale fissato nel contratto e successivamente una riconversione in euro al cambio franco svizzero/euro rilevato il giorno del rimborso.

A questa clausola è correlato quella dell'art. 7 bis ("Conversione"), che regola la «conversione del tasso riferito al Franco in uno riferito all'Euro» su opzione della parte mutuataria e nel successivo comma 5 precisa che l'operazione descritta viene eseguita «dopo avere decurtato il saldo eventualmente esistente sul rapporto di deposito fruttifero» collegato al mutuo e il cui regime alimentazione e di remunerazione di un rapporto di deposito fruttifero collegato al mutuo.

Così descritto l'assetto contrattuale, si tratta preliminarmente di verificare la competenza del Collegio *ratione temporis* in merito alle questioni sollevate con il ricorso.

Esaminati gli atti del procedimento, ritiene il Collegio che l'eccezione di incompetenza temporale formulata dal resistente sia fondata con riferimento alla domanda diretta ad ottenere la declaratoria di nullità di queste clausole del contratto di mutuo, il cui esame porterebbe necessariamente il Collegio a verificare l'effettiva sussistenza di un vizio risalente al momento stesso della stipulazione del mutuo, cioè all'agosto del 2007, quindi un'epoca anteriore a quella in relazione alla quale sussiste la competenza temporale dell'Arbitro (cfr. Sezione I, par. 4 delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari emanate dalla Banca d'Italia, secondo cui "non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1 gennaio 2009").

Quanto precede non impedisce tuttavia al Collegio, così come statuito per altre posizioni decise da questo Arbitro proprio in relazione alla medesima clausola di cui all'art. 7 oggetto di contestazione (cfr. decisioni 2451/2017, 2578/2017, 4917/2017, 7301/2017), di accertare, in applicazione dei criteri stabiliti dal Collegio di Coordinamento n. 5866/2015, il diritto del ricorrente che l'intermediario resistente ricalcoli il capitale residuo che dovrà essere restituito dal cliente in misura pari alla differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote capitale da quest'ultimo già restituite senza far luogo ad alcun meccanismo di doppia conversione valutaria di cui si è detto.

La domanda proposta dal ricorrente, infatti, involge anche "i conteggi di anticipata estinzione del finanziamento di cui si tratta, i quali sono stati predisposti dalla resistente" nel 2016 "e contestati dal ricorrente. Ne consegue che, trattandosi di operazioni e comportamenti successivi al 1° gennaio 2009", sotto questo profilo, "va affermata la



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

competenza del Collegio arbitrale” (cfr., tra le altre, le decisioni Collegio di Coordinamento, decisione n. 5855/15 del 29.07.2015 e n. 5866/15 del 29.07.2015).

### **PER QUESTI MOTIVI**

Il Collegio accoglie in parte il ricorso ai sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

### **IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da

FLAVIO LAPERTOSA